

Comune di Montecorice

Provincia di Salerno



Regolamento di Polizia Mortuaria

Approvato con Delibera di C.C. n. 21 del 29.05.2000
Modificato con Delibera di C.C. n. 45 del 09.12.2013

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

Capo II - Depositi di osservazione e obitori

- Art. 6 Deposito di osservazioni e obitori

Capo III - Feretri

- Art. 7 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 8 Verifica e chiusura dei feretri
- Art. 9 Feretri per inumazione, tumulazioni, cremazioni e trasporti
- Art. 10 Fornitura gratuita dei feretri
- Art. 11 Piastrina di riconoscimento

Capo IV - Trasporti funebri

- Art. 12 Modalità di trasporto e percorso
- Art. 13** Trasporti funebri
- Art. 14 abrogato
- Art. 15** Requisiti delle imprese di pompe funebri
- Art. 16 Gratuità del servizio
- Art. 17 abrogato
- Art. 18 Norma generale per i trasporti
- Art. 19 Morti per malattie infettive – diffusive o portatori di radioattività
- Art. 20 Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 21 Trasporti all’Estero o dall’Estero
- Art. 22 Trasporti di resti mortali
- Art. 23 Rimessa delle auto funebri

TITOLO II CIMITERI

Capo I - Cimiteri

- Art. 24 Cimitero
- Art. 25 Disposizioni generali – vigilanza
- Art. 26 Ammissione nel Cimitero

Capo II - Disposizioni generali e Piano Regolatore Generale

- Art. 27 Disposizioni generali
- Art. 28 Piano regolatore

Art. 28bis Sala pubblica del commiato

Capo III - Inumazione e tumulazione

Art. 29 Inumazione

Art. 30 Fosse per inumazione

Art. 31 Tumulazione

Capo IV – Esumazioni, estumulazioni e traslazioni

Art. 32 Esumazioni ordinarie

Art. 33 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 34 Esumazioni straordinarie

Art. 35 Trattamenti consentiti all'esumazione ordinaria

Art. 36 Estumulazioni

Art. 37 Trattamenti consentiti all'estumulazione

Art. 38 Esumazioni ed estumulazioni gratuite ed a pagamento

Art. 39 Traslazioni

Art. 40 Raccolta delle ossa

Art. 41 Oggetti da recuperare

Art. 42 Disponibilità dei materiali

Capo V - Cremazione

Art. 43 Crematorio

Art. 44 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

Art. 45 Destinazione delle ceneri

Art. 46 Affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 47 Urne cinerarie

Capo VI - Polizia dei Cimiteri

Art. 48 Orario

Art. 49 Disciplina dell'ingresso

Art. 50 Divieti speciali

Art. 51 Riti funebri

Art. 52 Epigrafi, monumenti e ornamenti sulle tombe nei campi di inumazione

Art. 53 Fiori e piante ornamentali

Art. 54 Materiali ornamentali

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I - Tipologia e manutenzione delle sepolture

Art. 55 Sepolture private

Art. 56 Durata delle concessioni

Art. 57 Modalità di esecuzione

Art. 58 Uso delle sepolture private

Art. 59 Manutenzione

Art. 60 Costruzione dell'opera – termini

Capo II - Subentri – rinunce – revoche

Art. 61 Subentri
Art. 62 Rinuncia di concessione
Art. 63 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
Art. 64 Revoca
Art. 65 Decadenza
Art. 66 Estinzioni

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO - IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I - Imprese e lavori privati

Art. 67 Accesso alle imprese
Art. 68 Autorizzazioni e permessi di costruzione
Art. 69 Responsabilità e deposito cauzionale
Art. 70 Recinzione aree – materiali di scavo
Art. 71 Vigilanza
Art. 72 Obbligo e divieti per il personale del Cimitero

Capo II - Imprese di pompe funebri

Art. 73 Funzioni – Licenze
Art. 74 Divieti
Art. 74bis Controlli e sanzioni amministrative

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I - Disposizioni varie

Art. 75 Mappa
Art. 76 Annotazione in mappa
Art. 77 Registro giornaliero
Art. 78 Schedario dei defunti
Art. 79 Schedario delle concessioni

Capo II - Norme transitorie – disposizioni finali

Art. 80 Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Art. 81 Concessioni pregresse
Art. 82 Cautele
Art. 83 Dirigente responsabile del servizio di Polizia Mortuaria
Art. 84 Rimesse di carri funebri – norma transitoria
Art. 84bis Servizio di necropsia
Art. 84ter Autorizzazioni
Art. 85 Rifiuti Cimiteriali
Art. 86 Entrata in vigore
Art. 87 Rinvio alla Legislazione Statale e Regionale
Art. 88 Pubblicità del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al T. U. delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10/09/1990 n. 285 ed alla L. R. 12/2001 e s.m.i., ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi in ambito comunale, relativi alla Polizia Mortuaria.

Articolo 2

COMPETENZE

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati con le forme di gestione individuate dal titolo V del D.Lgs. 267/2000 compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonchè a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento locale nel rispetto dell'art. 89 del D.Lgs. 267/2000.
4. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui al titolo V del D.Lgs. 267/2000 le funzioni e l'organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

Articolo 3

RESPONSABILITA'

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, non assume, in nessun caso, responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio come pure per l'impiego dei mezzi e strumenti posti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme.

Articolo 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a. la visita necroscopica;
 - b. il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, il cui decesso sia avvenuto per qualunque causa su spazi, aree o luoghi pubblici o di uso pubblico;
 - d. abrogato;

- e. la deposizione di ossa in ossario comune;
 - f. il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti o Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 16.
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite nelle tabelle allegato A al presente regolamento di cui formano parte integrante e contestuale.

Articolo 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informativo automatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 285/90 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti a fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'Ufficio Comunale o nel Cimitero:
 - a. l'orario di apertura e chiusura;
 - b. copia del presente regolamento;
 - c. l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d. l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e. l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f. ogni altro documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge n. 241/90.

Capo II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Articolo 6

DEPOSITO DI OSSERVAZIONI E OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.
2. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
3. Le salme di persone morte di malattie infettive - diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, e qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri, è vietato l'ingresso in tali locali alle persone non autorizzate.
4. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal competente Servizio A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui al D.P.R. 13/02/1964, n. 185.

Capo III FERETRI

Articolo 7

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dei Servizi A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

VERIFICA E CHIUSURA DEI FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato che accerta la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
2. Il direttore tecnico dell'impresa funebre o l'incaricato al trasporto accertano:
 - a. l'identità del cadavere;
 - b. il corretto confezionamento del feretro in relazione alla destinazione e alla distanza da percorrere;
 - c. che il carro funebre e gli operatori incaricati del trasporto, utilizzati per il trasporto specifico, sono quelli autorizzati e in possesso dei requisiti previsti dalle norme in materia;
 - d. che sia posto un sigillo leggibile su due viti di chiusura del feretro sul quale sono riportati gli estremi dell'abilitazione del Comune che autorizza l'esercizio dell'attività funebre e i dati dell'impresa funebre.
3. Il direttore tecnico dell'impresa funebre o l'incaricato al trasporto redigono apposito verbale degli accertamenti effettuati che rimane allegato all'autorizzazione al trasporto.
4. L'A.S.L. di competenza effettua gli accertamenti di cui al comma 2 solo per i trasporti all'estero o per i trasporti di deceduti per malattie infettivo-diffusive e dispone, se necessario, idonee misure igienico-sanitarie.

Articolo 9

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a. per inumazione:
 - i. il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc.);

- ii. le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- iii. la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e alla Circolare del Ministero della Sanità del 24/06/1993;
- iv. i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulati ai sensi del successivo art. 36 potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b. per tumulazione:
 - i. la salma deve essere racchiusa in duplice cassa l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- c. per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'Estero o dall'Estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - i. si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) nonché degli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'Estero;
- d. per trasporto da Comune a Comune con percorso non superiore a 100 Km.:
 - i. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990, n. 285, se prevista la inumazione; per la tumulazione vale quanto detto alla lettera b);
- e. cremazione:
 - i. La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.). I materiali dell'incassatura debbono essere biodegradabili, così come previsto dal D.P.R. 285/90.
- 2. I trasporti di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengano effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b).
- 3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Servizio A.S.L. il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- 4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'A.S.L. competente per Comune di partenza.
- 5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/09/1990, n. 285.

Articolo 10

FORNITURA GRATUITA DEI FERETRI

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) ed e) per le salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato, ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 238, tramite i servizi sociali comunali, con le modalità del D.Lgs. n. 109 del 31/03/1998, quale modificato dal D.Lgs. n. 130 del 03/05/2000 e relativi strumenti di attuazione.

Articolo 11

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome e nome della salma contenuta, la data di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte o gli altri eventuali dati certi.

Capo IV

TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12

MODALITA' DI TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza del Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U.L.P.S., comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla Chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al Cimitero o altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Articolo 13

TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio comunale il servizio di trasporti funebri sono svolti con mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285, previo pagamento della tariffa relativa al rilascio dell'autorizzazione al trasporto funebre, di cui all'Allegato A al presente regolamento.

Articolo 14 (abrogato)

Articolo 15

REQUISITI DELLE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

1. Il Comune disciplina nel proprio regolamento l'attività dei servizi funebri e cimiteriali. L'Ufficio Attività Produttive, che qualora previsto dalla normativa vigente, rilascia alle imprese il titolo abilitativo allo svolgimento dell'attività funebre, accerta che le attività siano svolte da imprese che dispongono, in via continuativa e funzionale, di locali, mezzi e personale qualificato. L'Ufficio Attività Produttive, annualmente e per quanto di competenza, verifica la permanenza dei requisiti per l'esercizio delle attività funebri previsti dalla normativa in materia, i requisiti previsti dalla certificazione antimafia ai sensi della legge 31 maggio 1965 n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) anche per il direttore tecnico.

- L'ASL territorialmente competente verifica, inoltre, il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. Le imprese che esercitano l'attività funebre dispongono di almeno:
 - a. Una sede commerciale idonea, dedicata al conferimento degli incarichi per il disbrigo delle pratiche amministrative, alle operazioni di vendita di casse ed articoli funebri in genere e ad ogni altra attività connessa al funerale, conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento comunale in materia.
 - b. Un'autofunebre per lo svolgimento dei funerali, con caratteristiche conformi alle prescrizioni del regolamento comunale in materia e al D.P.R. n. 285/1990;
 - c. Adeguata autorimessa provvista di attrezzature per la pulizia e la sanificazione, conforme alle prescrizioni del regolamento comunale, del D.P.R. n. 285/1990, e alle disposizioni normative in materia di rimesse di veicoli, di pubblica sicurezza e di prevenzione antincendio;
 - d. Un direttore tecnico per ogni sede o filiale e quattro operatori funebri addetti al trasporto, tutti in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 della L. R. 12/2001, definiti con delibera di giunta regionale 15 maggio 2009, n. 963 (Disposizioni concernenti l'organizzazione e gli standard formativi essenziali per la formazione del personale delle imprese che esercitano l'attività funebre, in attuazione della L. R. 12/2001) ed assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.
 3. La dotazione minima dei mezzi e del personale operatore funebre di cui al comma 1, lettere b) e d), varia in aumento, in relazione al numero dei servizi eseguiti. Il direttore tecnico può svolgere, inoltre, attività di operatore in modo da consentire il raggiungimento dei requisiti del numero minimo di personale previsti.
 4. Le imprese abilitate che svolgono attività funebre possono costituirsi in consorzi, ai sensi degli art. 2602 e seguenti del codice civile o in società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile o in reti d'impresa.
 5. L'abilitazione all'esercizio di filiale è rilasciata dal Comune all'impresa funebre pubblica o privata, già in possesso di autorizzazione del titolo abilitativo e già iscritta nel registro regionale come indicato nell'art. 7 della L.R. n. 12/2001 e s.m.i. L'impresa autorizzata per l'esercizio della filiale dispone in via continuativa e funzionale di:
 - a. un direttore tecnico in possesso dei requisiti previsti nell'art. 7 della L.R. n. 12/2001 e s.m.i.;
 - b. due operatori addetti al trasporto, in possesso dei requisiti previsti nell'art. 7 della L.R. n. 12/2001 e s.m.i. e assunti con regolari contratti di lavoro stipulati nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e nel rispetto dei contratti di lavoro di categoria;
 - c. idonei locali per ricevere il pubblico.

Articolo 16

GRATUITA' DEL SERVIZIO

1. I trasporti funebri sono gratuiti nei casi contemplati nel presente articolo; in tale ipotesi il trasporto sarà effettuato in carro comune ed in forma decorosa.
2. In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente anche in luogo privato su chiamata della Pubblica Autorità, quale Carabinieri, Autorità Giudiziaria, ecc. la Ditta concessionaria è tenuta ad effettuare servizio di raccolta e conseguente trasporto del cadavere all'obitorio o

alla sala mortuaria o altro deposito di osservazione, a titolo gratuito. Ove trattasi di salme identificate la raccolta ed il trasporto sono a carico della famiglia.

3. Le salme di persone decedute che non abbiano alcun familiare tenuto ai sensi dell'art. 433 C.C. a provvedere per il pagamento o non si possa procedere a rivalsa ai sensi dell'art. 2751 C.C. il servizio di trasporto della salma al cimitero per la sepoltura, nei campi di inumazione comune, va effettuato a titolo gratuito.

Articolo 17 (abrogato)

Articolo 18

NORMA GENERALE PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 9.
Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90.
Il trattamento antiputrefattivo è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, oppure quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.
Il trattamento antiputrefattivo, se prescritto, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento.
2. Al fine di assicurare che il trasporto funebre sia eseguito da impresa in possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della L.R. 12/2001, e per facilitare il controllo dell'attività di trasporto funebre, l'autorizzazione al trasporto di cui all'art. 23 del D.P.R. 285/90, unitamente all'autorizzazione al seppellimento, anche nel caso in cui il seppellimento debba avvenire nel cimitero locale, deve essere rilasciata esclusivamente e direttamente al direttore tecnico o all'operatore funebre incaricato del trasporto, dipendenti dell'impresa funebre incaricata di eseguire il trasporto del defunto.
In tal caso la suddetta impresa funebre provvederà a corrispondere al Comune i diritti di cui al tariffario indicato nel presente regolamento.
3. Nelle autorizzazioni di cui al comma 2 sono riportate:
 - a. Le generalità del defunto;
 - b. La denominazione o ragione sociale dell'impresa funebre incaricata;
 - c. I dati identificativi del carro funebre impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 1 della L.R. 12/2001 e s.m.i.;
 - d. I nominativi del personale, impiegato per la movimentazione del cadavere e del feretro, con gli estremi dei requisiti previsti dall'art. 7 comma 3 ter della L.R. 12/2001 e s.m.i.
4. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto giunto a destinazione, consegnerà il feretro al personale incaricato presso il Cimitero.
5. Chi riceve la salma verifica le autorizzazioni indicate al comma 2 e la conformità di quanto indicato nel verbale di cui all'art. 8 comma 3 e comunica al comune competente e all'Osservatorio regionale eventuali inadempienze e discordanze per consentire l'accertamento di violazioni della normativa in materia e l'irrogazione delle relative sanzioni e compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al responsabile del servizio di Polizia Mortuaria. Se il

trasporto avviene per ferrovia, su nave o su aereo il decreto di cui all'art. 20 deve restare in consegna al vettore.

6. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.
7. Il trasporto di cadaveri ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 285/90, in modo che sia impedita la vista all'esterno.
8. L'Ufficio di Stato Civile rilascerà l'autorizzazione al trasporto nonché il permesso di seppellimento previa verifica dell'avvenuto pagamento. In caso di mancato pagamento, l'ufficio rilascerà ugualmente il permesso di seppellimento per ragioni igienico sanitarie, e attiverà la riscossione coattiva attraverso il competente ufficio comunale e segnalerà l'inadempimento all'ufficio delle attività produttive per l'avvio dei provvedimenti amministrativi sanzionatori di cui al seguente art. 74 bis.

Articolo 19

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOTTIVITA'

1. Nel caso di morte per malattia infettiva - diffusiva il Dirigente del competente Servizio A.S.L. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 6 anche prima che sia trascorso il termine prescritto per la inumazione o la tumulazione.
3. È consentito rendere al defunto l'estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitarie, salvo che questa non le vieti per evitare la diffusione della malattia che ha causato la morte.
4. Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il competente Servizio A.S.L. dispone, a secondo dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

Articolo 20

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in Cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
 - a. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
2. Al decreto è successivamente allegato la certificazione del Dirigente A.S.L.
3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altri Comuni devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al Cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano ove presente.

5. Il Sindaco, previo parere favorevole dell'A.S.L. può autorizzare il deposito temporaneo dei feretri presso le abitazioni private o nei luoghi di culto dai quali seguirà il funerale secondo le modalità indicate nel presente regolamento. In quest'ultimo caso si avrà riguardo che la salma sia racchiusa in duplice cassa.

Articolo 21

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937 approvata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione.
 - a. nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90;
 - b. nel secondo caso quelle di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.In entrambi i casi per i morti di malattie infettive si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90 citato.
2. L'autorizzazione al trasporto di dette salme è rilasciata dal Sindaco in esecuzione della delibera di Giunta della Regione Campania n. 1948 del 23.05.2003, in funzione dell'art. 114 del D.Lgs. 112/98. L'ufficio Servizi Demografici è preposto a tale funzione.

Articolo 22

TRASPORTI DEI RESTI MORTALI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane o di resti mortali assimilabili deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R.285/90.
3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto l'indicazione del luogo e la data di rinvenimento.
4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 46.

Articolo 23

RIMESSA DELLE AUTO FUNEBRI

1. Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, anche attrezzate per i servizi di pulizia e disinfestazione.
2. L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente del Servizio A.S.L. competente.

TITOLO II CIMITERI

Capo I CIMITERI

Articolo 24 CIMITERO

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel civico Cimitero.

Articolo 25 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spetta al Sindaco.
3. Alla manutenzione del Cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della legge 142/90.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione e traslazione di salme, di resti di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, i resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero, previo pagamento del corrispettivo di cui alla tariffa allegata al presente regolamento. Rimane esclusa l'inumazione in campo comune, di cui all'art. 4 comma 2 lettera d.
5. Competono esclusivamente al Comune, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.
6. Il responsabile comunale dei Servizi Cimiteriali controlla il funzionamento del Cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio avvalendosi anche della consulenza del personale dell'A.S.L.

Articolo 26 AMMISSIONE NEL CIMITERO

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza e del luogo della morte, sono parimente ricevute le salme delle persone che risultino in vita, essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata individuale o di famiglia, nonchè, le salme di persone che in vita abbiano espresso ai loro familiari chiara volontà di essere tumulate nel Cimitero di Montecorice.
3. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 27

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
3. Compatibilmente con l'esigenza di detti campi, ha pure aree ed opere riservate a sepolture private individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90 e dal successivo articolo 28, nonché dell'art. 9 della L.R. 12/2001.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore generale vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Articolo 28

PIANO REGOLATORE

1. Entro 36 mesi della entrata in vigore del presente regolamento il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno 20 anni.
2. Il piano di cui al comma 1, redatto in conformità della L.R. 12/2001, è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.
3. Nella elaborazione del piano si dovrà tenere conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'ambito comunale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni da formularsi in base ai dati disponibili avvalendosi eventualmente dei dati resi noti dagli appositi Uffici a ciò preposti;
 - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione, anche in rapporto alla durata delle concessioni;
 - c. della eventuale maggiore disponibilità di posti salma in relazione ad una diversa utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione;
 - d. dei fabbisogni futuri di aree e manufatti in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni e tumulazioni.
4. Nel Cimitero sono individuati spazi o zone da destinare a:
 - a. campi di inumazione comune;
 - b. campi di inumazione per sepolture private;
 - c. campi per la costruzione di sepolture private a sepoltura individuale, per famiglie o collettività;
 - d. zone per tumulazioni individuali (loculi);
 - e. ossario comune;
 - f. cellette ossario.

5. La delimitazione degli spazi e delle sepolture deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 285/90.
6. Almeno ogni 10 anni il comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Articolo 28 bis

SALA PUBBLICA DEL COMMiato

1. Entro le scadenze individuate dalla L.R. 12/2001 e s.m.i., il Comune è tenuto ad individuare, con delibera, nel proprio territorio almeno una sala pubblica del commiato, i cui requisiti strutturali sono definiti dalla Giunta regionale.
2. La sala pubblica del commiato assicura lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della dignità, delle convinzioni religiose e culturali, della volontà del defunto e dei suoi familiari. Nel caso in cui non sia possibile reperire spazi pubblici da destinare alla realizzazione della sala pubblica del commiato, il Comune può stipulare apposita convenzione con i Comuni limitrofi.
3. Il Comune, con convenzione, affida la gestione della sala pubblica del commiato ad associazioni e fondazioni con finalità statutarie coerenti con la materia, non aventi scopo di lucro e ne promuove la informazione e la pubblicità.
4. L'utilizzo della sala del commiato è disciplinato da regolamenti comunali emanati entro le scadenze individuate dalla L.R. 12/2001 e s.m.i..

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 29

INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazioni si distinguono in comuni e private:
 - a. sono comuni le sepolture, individuate negli spazi previsti dal piano regolatore cimiteriale assegnate gratuitamente dal Comune ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata. In tali casi, deposto il feretro nella fossa questa sarà ricolmata con lo stesso terreno estratto e si avrà cura, ad inumazione avvenuta, di formare sulla superficie della stessa un rialzo con pendenza su tutti i lati. Su tali sepolture è consentito posizionare, a cura dei familiari, una lapide marmorea di cm. 45 di altezza e di cm. 30 di larghezza, recante il cognome e nome del defunto, la data di nascita e quella di morte, oltre ad una eventuale foto. In mancanza, il Comune provvederà ad apporre un cippo con l'indicazione delle generalità del defunto.

Non è consentita l'apposizione di altri segni distintivi o ornamenti funerari, ed a cura degli addetti al servizio in caso di inosservanza a tale divieto si provvederà alla rimozione delle opere abusivamente posizionate o edificate.

Le sepolture hanno una durata di anni 10 non rinnovabili. Decorso il periodo di inumazione, se non richiesta altra destinazione da parte dei familiari del defunto, e sempreché sia avvenuta la completa mineralizzazione, si provvederà ad esumare la salma con il conseguente deposito dei resti mortali nell'ossario comune. Nel caso che la salma non sia completamente mineralizzata, si provvederà alla chiusura del feretro e della sepoltura prorogando il periodo di inumazione di 5 anni.

- b. Sono private le sepolture per inumazione effettuate, previo pagamento del corrispettivo di cui alla tariffa vigente all'atto della stipula dell'atto concessorio, nelle aree in concessione individuate nel piano regolatore cimiteriale. A cura del concessionario preventivamente autorizzato, può essere installato, un copri tomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi dell'area in concessione, o una lapide marmorea come al punto a).

Le concessioni per sepolture private hanno una durata di anni 10 e sono rinnovabili, a richiesta di parte e per una sola volta, e per un periodo non superiore a 5 anni, previo versamento della tariffa vigente.

Decorso il periodo di inumazione, 10 anni o 15 anni in caso di rinnovo della concessione, i familiari sono tenuti a richiedere l'esumazione della salma.

In caso di inerzia dei familiari, il Comune previa diffida agli interessati, procederà d'ufficio, provvedendo alla sistemazione dei resti mortali nell'ossario comune.

Articolo 30

FOSSE PER INUMAZIONE

1. Le fosse per inumazione, sia per sepolture comuni che per sepolture private, dovranno avere le caratteristiche previste nel presente articolo.
In nessun caso, salvo quanto previsto dall'art. 74 del D.P.R. 285/90, è consentita la collocazione di più feretri seppur contenenti resti mortali, anche quando la stessa sia data in concessione.
2. Le fosse sia in campo comune che per sepolture private, dovranno essere scavate ad una profondità di mt. 2 dal piano di campagna, avere una lunghezza di mt. 2,20, una larghezza di cm. 80 e devono distare l'una dall'altra almeno 50 cm. per ogni lato.
3. Le fosse per inumazioni di cadaveri per bambini di età inferiore a 10 anni, devono avere una profondità di mt. 2, una lunghezza di mt. 1,50, e una larghezza di cm. 50 e devono rispettare le stesse distanze di cui al comma 2.
4. I viali tra le fosse devono essere provvisti di sistemi idonei a convogliare acque piovane e in nessun caso possono essere occupati dai concessionari con ornamenti, lapidi o vasi.

Articolo 31

TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri o di cassette contenenti resti, in opere murarie (loculi, tombe o cappelle), costruite dal Comune o dai concessionari di aree, laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza mt. 2,25, altezza mt. 0,70 e larghezza mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 285/90.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

Capo IV

ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI E TRASLAZIONI

Articolo 32

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio e comunque per un periodo non superiore ad anni 5.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e autorizzate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
4. È compito dell'incaricato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

Articolo 33

AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. È compito del responsabile dei Servizi Cimiteriali autorizzare le operazioni Cimiteriali svolgentisi nel Cimitero Comunale e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile la esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni così come i nominativi delle salme oggetto di esumazione, è fissato con comunicazione da affiggersi all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo Cimiteriale con congruo anticipo, preferibilmente il 2 novembre dell'anno precedente le operazioni di esumazione.
4. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente e le ossa raccolte saranno depositate nell'ossario comune. Nel caso che i familiari del defunto richiedono il collocamento dei resti mortali in apposita nicchia/ossario si procederà al rilascio di concessione, e le operazioni di raccolta e traslazione saranno soggette al pagamento dei diritti indicati nella tariffa al momento in vigore.

Articolo 34

ESUMAZIONI STRAORDINARIE

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro Cimitero o per cremazione.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90.
3. Prima di procedere ad operazioni Cimiteriali di esumazioni straordinarie occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva diffusiva l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio A.S.L. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio A.S.L. o da personale tecnico delegato.

Articolo 35

TRATTAMENTI CONSENTITI ALL'ESUMAZIONE ORDINARIA

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 85 del D.P.R. 285/90, nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:
 - a. permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere;
 - b. essere trasferita in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile.
2. Il tempo di reinumazione viene stabilito in :
 - a. cinque anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
 - b. due anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

Articolo 36

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumolo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a. a richiesta dei familiari interessati laddove la permanenza del feretro nel tumolo sia inferiore a 20 anni.
 - b. su ordine dell'Autorità Giudiziaria.
4. Annualmente il Responsabile dei Servizi Cimiteriali cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo Cimiteriale in occasione della commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 39 che segue sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette/ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in anni 10.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il responsabile dell'Ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 5 anni dalla precedente.
9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco e autorizzate dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
10. Ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. 285/90, il Sindaco può autorizzare dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, a condizione che, aperto il tumolo il Coordinatore Sanitario

constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica. Qualora la predetta Autorità Sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento. In particolare, in caso di manutenzione straordinaria delle sepolture, può essere disposta l'estumulazione dei feretri per essere trasferiti in luogo idoneo per il tempo necessario alla realizzazione dell'opera.

Articolo 37

TRATTAMENTI CONSENTITI ALL'ESTUMULAZIONE

1. Fermo quanto previsto dall'art. 86 del D.P.R. 285/90, sussistono diverse possibilità:
 - a. estumulazione effettuata dopo 20 anni dalla tumulazione ed in presenza di non completa scheletrizzazione: il resto mortale dovrà essere inumato, anche con sostituzione della cassa originaria con un contenitore di materiale biodegradabile e con la eventuale addizione di sostanze biodegradanti per un periodo di anni 5.
 - b. estumulazione effettuata prima di 20 anni dalla tumulazione e sempre in presenza di non completa scheletrizzazione il resto mortale dovrà essere inumato seguendo quanto specificato al punto a) che precede fatto salvo il periodo di inumazione che ordinariamente è stabilito in anni 10.
2. E' altresì consentita la tumulazione nella stessa o in altra sepoltura. In tal caso è d'obbligo il ripristino delle condizioni di impermeabilità del feretro quando il personale dell'A.S.L. che sovrintende alle operazioni cimiteriali constati che le condizioni della salma, per presenza di parti molli, siano tali da prescrivere il cosiddetto "rifascio".

Articolo 38

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE ED A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesto dai familiari la conservazione dei resti mortali in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista in tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704 e successive modificazioni.

Articolo 39

TRASLAZIONI

1. La traslazione di feretro da una sepoltura ad un'altra può essere effettuata previa autorizzazione del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
2. La traslazione è consentita solo nei seguenti casi:
 - a. riavvicinamento delle salme di coniugi o altri familiari;
 - b. quando i familiari hanno avuto in concessione una tomba di famiglia o un posto distinto in cui il defunto ha diritto di essere sepolto;
 - c. altre richieste motivate e documentate.

Articolo 40

RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata, sistemate in

cassette di zinco recante nome, data di nascita e di morte del defunto o, quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione.

Articolo 41

OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazione o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato ai reclamanti e l'altro conservato agli atti dell'Ufficio Lavori Pubblici.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del Servizio Gestione e Manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali – Area Lavori Pubblici che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 42

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento dell'esumazione o alla scadenza delle concessioni passano nella completa proprietà e disponibilità del Comune, se non reclamati dagli aventi diritto.

Capo V CREMAZIONE

Articolo 43

CREMATORIO

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione.

Articolo 44

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. Ai sensi della L. 130/2001, l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'Autorità Giudiziaria, il nulla osta della stessa Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- b. l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- c. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- d. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

Articolo 45

DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, le ceneri derivanti dalla cremazione possono essere:
 - a. tumulate in tombe di famiglia o in loculi all'interno del cimitero o in cappelle autorizzate, a condizione che esse siano realizzate in materiali non deperibili;
 - b. disperse;
 - c. affidate per la conservazione a familiare o ad altro parente a ciò autorizzato ai sensi della L.R. n. 20/2006.
2. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un'urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell'interramento o dell'affidamento ai familiari.
3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Articolo 46

AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto e delle norme di conservazione e dispersione delle ceneri, il soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o da chi può manifestare la volontà, ai sensi della Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1, lettera b), 3 e 4.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, consegnato in copia al soggetto affidatario, è conservato presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce il documento che accompagnerà le ceneri.
3. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale dello Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari (L.R. n. 20/2006 art. 2 comma 4).

4. La consegna dell'urna cineraria deve essere fatta con verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal custode del cimitero, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.
5. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
6. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'Associazione di cui all'art. 43 comma 2 lettera b), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal Comune.

Articolo 47

URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in celletta, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o, delle ceneri, in cinerario comune, qualora fosse presente.
3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune, qualora fosse presente.

Capo VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Articolo 48

ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al Cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali o dal custode e rilasciata per comprovati motivi.

Articolo 49

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei Cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del Cimitero;
 - c. a coloro che intendono svolgere all'interno del Cimitero attività di questua;
 - d. ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Articolo 50

DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori;
 - f. portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapide o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi o di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dell'ufficio e assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l. assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto e non preventivamente autorizzati dal responsabile dell'Ufficio;
 - m. qualsiasi attività commerciale;
 - n. eseguire lavori inerenti la costruzione di manufatti, alla posa di lapidi e segni funerari nel periodo compreso tra il 29 ottobre ed il 06 novembre. In tale periodo i cantieri in attività dovranno essere sgomberati da ogni manufatto.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo se non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli Agenti della Forza Pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 51

RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possano dar luogo a numeroso concorso di pubblico dovrà essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali che provvederà avvisare la Polizia Municipale.

Articolo 52

EPIGRAFI, MONUMENTI E ORNAMENTI SULLE TOMBE NEI CAMPI DI INUMAZIONE

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste, con preventiva autorizzazione del Sindaco, lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli entro le forme, le misure, il colore e i materiali all'uopo prescritti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo dell'epigrafe in duplice copia unitamente al progetto regolarmente approvato della lapide o delle opere.
3. A cura del custode verranno rimosse l'epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate.
4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili.
5. E' consentito il collocamento di fotografia solo se eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.

Articolo 53

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. In difetto provvederà l'addetto alla custodia cimiteriale.

Articolo 54

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, lapidi, copri tomba e quanto altro, indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Sindaco disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o quando coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

TITOLO III CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIA E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 55 SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concessa, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie o collettività.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano sepolture individuali quali loculi, ossarietti o nicchie.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto dall'Ente.
5. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto tipo, approvato dall'Organo municipale competente, è stipulata previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del comune.
7. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a. la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - b. la durata;
 - c. il concessionario o, nel caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro-tempore;
 - d. le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - e. l'eventuale restrizione o ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - f. gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Articolo 56 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
2. La durata è fissata in:
 - a. 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b. 99 anni per le cellette ossario;
 - c. 99 anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un eguale periodo dietro il pagamento del canone di concessione stabilito nell'ultimo bando di assegnazione; in mancanza rimarrà di proprietà del Comune.

4. Nell'atto della concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coinciderà con la data di emissione del documento contabile del Comune o della prima sepoltura, se antecedente.
5. La concessione è fatta esclusivamente per tumulazione della salma del concessionario e delle persone della propria famiglia, con divieto assoluto di cessione a terzi.
6. All'atto della assegnazione del posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di anni 20, con l'impegno allo scadere di tale termine di richiedere ulteriore assegnazione, per la stessa durata, dietro pagamento della tariffa vigente.
7. La durata delle concessione per le aree destinate a costruzioni di sepolture per le famiglie e collettività, per le quali non è possibile stabilire la data certa della concessione, si intende scaduta alla data del 31/12/2070.

Articolo 57

MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Chiunque intende ottenere la concessione di una sepoltura privata (loculo) o di un'area deve presentare domanda al Responsabile dei Servizi Cimiteriali indicando il tipo di concessione richiesta.
2. L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture o dell'aree disponibili osservando quali criteri di assegnazione preferenziali e nell'ordine di seguito riportato:
 - a. domande pervenute da persone residenti nel Comune di Montecorice da almeno 5 anni alla data di pubblicazione del Bando di assegnazione che non siano titolari essi stessi o un componente del nucleo familiare di altra concessione di loculi, aree o cappelle;
 - b. domande pervenute da persone nate ma non residenti nel Comune di Montecorice, o dal loro coniuge, che non siano titolari essi stessi o un componente del nucleo familiare di altra concessione di loculi, aree o cappelle;
 - c. domande pervenute da persone nate, residenti o domiciliate nel Comune di Montecorice che non rientrano nei casi a) e b);
 - d. domande pervenute da persone che abbiano espresso il desiderio di essere tumulate nel Cimitero di Montecorice.

Inoltre, tutti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere maggiorenni;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di incapacità a contrarre atti con la Pubblica Amministrazione.

A parità di requisiti verrà data precedenza valutando la data di presentazione della domanda di concessione.

3. La sepoltura in ossarietti o nicchie, individuale privata di cui al comma 3 dell'art. 54, può concedersi solo in presenza dei resti mortali provenienti da estumulazione, esumazione, cremazione o per trasferimento da altro cimitero.
4. L'assegnazione delle cellette ossario avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, al momento della presentazione della istanza, indirizzata al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, specificando le generalità del defunto. Inoltre, il richiedente dovrà sottoscrivere regolare atto di concessione dichiarando di conoscere ed accettare tutte le norme di regolamento e di legge in vigore. La tariffa è quella vigente al momento della richiesta.
5. La concessione in uso delle sepolture e dell'area non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

6. La concessione a persona o ad Enti che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione sarà oggetto di retrocessione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati all'atto della prenotazione un acconto fino al 50% del corrispettivo della tariffa vigente.
8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto alla sola restituzione dell'acconto infruttifero di cui al comma precedente.

Articolo 58

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto nei precedenti Capi il diritto d'uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed a quelli della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (Istituto, corporazioni), fino al completamento della capienza del sepolcro, fatte salvo in ogni caso eventuali diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 93 del D.P.R.285/90, comma 1 e 2, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con apposita dichiarazione, nella forma di istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da presentare all'Ufficio del Comune che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di convivenza con il titolare della concessione verrà valutato di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma precedente.
6. Eventuali condizioni di particolare benemerita nei confronti dei concessionari vanno comprovate con apposita dichiarazione dal fondatore del sepolcro o nei casi di premorienza di quest'ultimo, da tutti gli aventi diritti alla tumulazione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto all'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

Articolo 59

MANUTENZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private "loculi, cellette, tombe e cappelle" spetta ai concessionari. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro sia di sicurezza o di igiene.

2. In caso di inadempienza vi provvederà il Comune con rivalsa coatta della spesa sostenuta a carico del concessionario.
3. Qualora il concessionario non provveda al pagamento della quota dovuta, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

Articolo 60

COSTRUZIONE DELL'OPERA - TERMINI

1. La concessione in uso di aree per la realizzazione di manufatti impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dal presente regolamento ed alle norme previste nel P.R.C., nonché alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di assegnazione, pena la decadenza.
2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di ulteriori 6 mesi.

Capo II

SUBENTRI – RINUNCE - REVOCHE

Articolo 61

SUBENTRI

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata i discendenti legittimi o le altre persone che hanno titolo sulla concessione di cui all'art. 57 sono tenuti a darne comunicazione all'Ufficio comunale entro 12 mesi dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento della intestazione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento della intestazione della concessione è effettuato dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 57 che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione all'esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione fermo restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritti.
3. Trascorso il termine di 3 anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 57 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune a mezzo di Ufficiale Giudiziario che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 20 anni dall'ultima sepoltura il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Articolo 62

RINUNCIA DI CONCESSIONE

1. Il Comune, fermo restando la potestà di acquisizione immediata di loculi non occupati o liberati, ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale quando la stessa non è stata occupata o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sepoltura o altro cimitero. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, il rimborso di una somma pari a $1/(N \cdot 2)$ della tariffa in vigore (concessioni riferite a N anni) per ogni anno intero di residua durata.
2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

Articolo 63

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree salvo i casi di decadenza quando:
 - a. il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b. il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme o resti.
2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso di una somma pari a $1/(N \cdot 2)$ (concessione di durata di anni N) della tariffa in vigore per ogni anno intero di residua durata.
3. Ai concessionari è riconosciuto uno indennizzo per le opere costruite da effettuarsi dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il concessionario.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli e condizioni alcuna.

Articolo 64

REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 285/90, è facoltà del Comune di tornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblico interesse.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali, e verrà concessa agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuale secondo l'originaria concessione o per la durata di anni 99 nel caso di perpetuità della concessione rinnovata, di una equivalente sepoltura nell'ambito del Cimitero, rimanendo a carico dell'Amministrazione le spese per traslazione salme o resti mortali.
3. Dei provvedimenti di cui sopra l'Amministrazione dovrà darne notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Cimiteriale e Albo Pretorio e per la durata di 60 giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione della salma o resti mortali. Nel giorno indicato, anche in assenza del concessionario, si darà corso alla traslazione.
4. La revoca della concessione è dichiarata anche in caso di mancato pagamento, totale o parziale, del costo di concessione.

Articolo 65

DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
 - b. in caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura;

- c. quando per inosservanza delle prescrizioni non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - d. quando la sepoltura privata risulta in stato di abbandono per incuria, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione;
 - e. quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia di decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritti in quanto reperibili.
 3. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo del Comune ed a quello del Cimitero per la durata di giorni 60.
 4. La dichiarazione di decadenza compete al Responsabile dei Servizi Cimiteriali, dopo di che il si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali nella completa disponibilità del Comune.

Articolo 66

ESTINZIONI

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione o per soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi ivi collocati.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno disposto per la collocazione delle salme o dei resti, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel Campo o ossario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 67

ACCESSO ALLE IMPRESE

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzione ordinarie e straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati Imprenditori e di loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
3. L'autorizzazione di cui sopra è subordinata alla stipula di idonea polizza assicurativa o cauzione presso la Tesoreria del Comune relativa alla copertura per danni a cose e persone che potrebbero verificarsi durante i lavori.
4. Per le semplici riparazioni, pulitura di pavimenti, lapidi, croci e per lavori di ordinaria manutenzione, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico - Area Lavori Pubblici.
5. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel Cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
6. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno del Cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura dei luoghi ed è soggetto alle prescrizioni di cui al Titolo II Capo VI.

Articolo 68

AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dall'Ufficio Tecnico Comunale sentito il parere dell'A.S.L. competente e della Commissione Edilizia ed osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 285/90 e di quelle contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero dei posti salma che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero e la costruzione deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero.
4. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale; in ogni caso qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del comma 1.

Articolo 69

RESPONSABILITA' E DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui al presente articolo, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero fissato in tariffa a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua e di energia elettrica necessari per l'esecuzione delle opere.

Articolo 70

RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve ricingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'Ufficio, evitando di spargere materiale o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Articolo 71

VIGILANZA

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme al progetto approvato o alle autorizzazioni e permessi rilasciati. Egli a tal fine può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione di specifici provvedimenti da parte del Sindaco.
2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale.

Articolo 72

OBBLIGO E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO

1. Il personale del Cimitero è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel Cimitero.
2. Altresì il personale del Cimitero è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di sua competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati durante o fuori l'orario di lavoro;
 - b. ricevere compensi sotto qualsiasi forma a titolo di liberalità da parte del pubblico o di Ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di Ditte che svolgono attività inerente i cimiteri;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro comunque inerente all'attività cimiteriale sia all'interno che al di fuori del Cimitero;
 - e. trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel Cimitero.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

Capo II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Articolo 73

FUNZIONI - LICENZE

1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa limitare tale principio, costituisce violazione al del codice deontologico delle imprese funebri allegato alla L.R. n. 12/2001 e s.m.i.
2. Le imprese private o pubbliche che svolgono attività funebre devono garantire servizi decorosi ed applicare prezzi adeguati alle prestazioni rese ed alle forniture effettuate.
3. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti possono svolgere tutte le prestazioni e i servizi esercitati congiuntamente, di seguito indicati:
 - a. vendita di casse mortuarie e di altri articoli funebri;
 - b. disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso;
 - c. preparazione, vestizione, composizione delle salme, confezionamento del feretro e trasporto;
 - d. trasporto della salma, inteso come trasferimento dal luogo del decesso al luogo di osservazione;
 - e. trasporto di cadavere, inteso come trasferimento, dopo il periodo di osservazione, dal luogo del decesso o dal luogo di osservazione al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, con l'utilizzo di personale dipendente e di mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. n. 285/1990;
 - f. trattamento di tanatocosmesi o tanatoprassi;
 - g. recupero di cadaveri, su disposizione dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.
4. I soggetti muniti della sola comunicazione di esercizio di vicinato per il commercio in posto fisso, generi non alimentari per la vendita di casse funebri e articoli funebri, ed i soggetti muniti della sola autorizzazione di agenzia di affari per il disbrigo pratiche conseguenti al decesso di una persona, di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S., potranno svolgere rispettivamente la sola vendita di casse funebri al dettaglio ed al solo svolgimento delle relative pratiche amministrative, adempiendo esclusivamente agli obblighi previsti dalle rispettive autorizzazioni in proprio possesso. Gli stessi soggetti anche se in possesso di entrambe le autorizzazioni richiamate, non possono svolgere il trasporto funebre, in quanto non in possesso dell'autorizzazione comunale attestante il possesso dei requisiti richiesti.
5. Il Comune può richiedere alle imprese che esercitano l'attività funebre di effettuare una turnazione al fine di assicurare:
 - a. Il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
 - b. Il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

6. I trasporti di salma o di cadavere sono a carico di chi li richiede.
7. Il trasporto del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione obitoriale, è svolto unicamente da personale della struttura.
8. Solo i soggetti muniti di specifica autorizzazione allo svolgimento del trasporto funebre, poiché debitamente formati, attrezzati, organizzati ed autorizzati, potranno svolgere il trasporto funebre e precisamente prelevare la salma, ricomporla, adagiarla nella cassa funebre, identificarla, sigillarla nella bara, trasportarla e consegnarla a destinazione con i mezzi necessari, redigendo la documentazione di responsabilità prevista.
9. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi di funerale che possono mettere a loro disposizione, come disposto dall'art. 3 della L.R. 12/2001 e s.m.i., e sottoporre prezzi relativi senza influenzare le scelte. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo le esigenze del cliente.
10. Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche amministrative relative al decesso.
11. L'inclusione nel registro regionale delle imprese funerarie e cimiteriali, delle aggregazioni di imprese, abilitate all'esercizio dai Comuni, e degli operatori addetti all'attività funebre e cimiteriale costituisce titolo ad operare nei Comuni della regione.
12. Gli operatori funerari e cimiteriali, in possesso dei requisiti formativi di cui all'art. 7 della L.R. n. 12/2001, partecipano, ogni tre anni, ad un corso di aggiornamento professionale e psicoattitudinale.
13. L'attività delle imprese di pompe funebri si dovrà attenere al rispetto del codice deontologico delle imprese funebri allegato alla L.R. n. 12/2001 e s.m.i.

Articolo 74

DIVIETI

1. E' fatto divieto alle Imprese:
 - a. di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno;
 - b. di sostare negli Uffici e nei locali del Comune oltre il termine necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c. di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. l'esercizio di autoambulanza e trasporto degli infermi;
 - e. l'esercizio di attività cimiteriali e di arredo lapideo nei cimiteri;
 - f. la gestione e manutenzione delle camere mortuarie delle strutture sanitarie, delle case di riposo, delle residenze socio-assistenziali e strutture collettive, dotate di servizio mortuario, sia pubbliche che private;
 - g. utilizzare personale sprovvisto della qualifica professionale prevista dall'art. 7 della L.R. 12/2001 e s.m.i., non dipendente dell'impresa funebre e di corrispondere mance o ricompense a terzi per l'acquisizione di funerali all'impresa.
2. È vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese sprovviste del titolo abilitativo rilasciato dal comune competente.

Articolo 74 bis

CONTROLLI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. La vigilanza ed il controllo sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento spettano al Comune che si avvale, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'A.S.L. territorialmente competente.
2. Se il fatto non è previsto come reato, è sospesa dall'esercizio dell'attività e del trasporto funebre da uno a sei mesi, con sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000,00 a € 15.000,00, l'impresa che nell'espletare l'attività o il trasporto funebre:
 - a. viola le disposizioni previste dal precedente art. 73, commi 10, 11 e 12;
 - b. propone direttamente o indirettamente mance o elargizioni di varia natura, promesse, doni o vantaggi di qualunque genere, a chi svolge una professione o attività correlata all'indicazione o al procacciamento dei funerali;
 - c. stipula contratti per lo svolgimento dei servizi funebri in luoghi vietati dalla legge;
 - d. procaccia o fa opera di mediazione diretta o indiretta delle prestazioni e dei servizi di onoranze funebri o si avvale di procacciatori o mediatori per l'acquisizione dei servizi funebri anche negli obitori, all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche o private accreditate nonché nei locali di osservazione delle salme e nelle aree cimiteriali;
 - e. fa ricorso a forme pubblicitarie ingannevoli e disdicevoli;
 - f. non osserva o viola le disposizioni dei regolamenti comunali di polizia mortuaria e delle norme in materia.
3. Il Comune in cui si verifica l'illecito provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e comunica al Comune che ha rilasciato l'abilitazione all'esercizio e al responsabile del registro regionale previsto dall'art. 7 L.R. 12/2001, l'atto di sospensione o di revoca. Il responsabile del registro regionale ne dà comunicazione ai Comuni in cui l'impresa sanzionata è autorizzata all'esercizio delle attività funebri.
4. La sospensione temporanea prevista dal precedente comma 2, ripetuta per tre volte nell'arco di due anni, determina la revoca definitiva dell'abilitazione all'attività funebre.
5. È interdetta in via definitiva dall'attività funebre l'impresa che:
 - a. non osserva le prescrizioni previste nei precedenti art. 73, commi 1, 2 e 11, art. 74, commi 1 e 2, e art. 15, comma 5;
 - b. non è in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività funebre rilasciata dal comune;
 - c. non è in possesso dei requisiti, oppure anche uno solo di essi, di cui al comma 2 dell'art. 15;
 - d. non osserva le norme in materia di lavoro, previdenza e sicurezza nei luoghi di lavoro.
6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle suddette sanzioni sono destinate alla cura delle aiuole, alla pulizia e ad alcune opere di piccola manutenzione ordinaria, alla pulizia dei piazzali e delle aree di pertinenza dei cimiteri comunali.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 75

MAPPA

1. Presso l'Ufficio del Responsabile dei Servizi Cimiteriali è tenuto il registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al Cimitero comunale.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel Cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 76

ANNOTAZIONE IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. le generalità del concessionario e dei concessionari;
 - d. gli estremi del titolo costitutivo;
 - e. la data e il numero cui si riferisce la concessione;
 - f. la natura e durata della concessione;
 - g. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - h. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme o di resti dalla sepoltura, con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 77

REGISTRO GIORNALIERO

1. Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.

Articolo 78

SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. È istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso con mezzi informatici. In ogni scheda saranno riportati:
 - a. le generalità complete del defunto;
 - b. il numero della sepoltura.

Articolo 79

SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. È istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni o di estumulazioni occorrenti per liberare la sepoltura
2. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

Capo II

NORME TRANSITORIE – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 80

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme precedenti può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.

Articolo 81

CONCESSIONI PREGRESSE

1. Salvo quanto disposto dall'art. 79, le concessioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto attiene la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Articolo 82

CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (inumazione, trasporto, esumazione, traslazione, ecc.) o una concessione (aree, loculi, cellette) o l'apposizione di croci, lapide, ecc. si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta sentenza del giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 83

DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi degli art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000, spetta al Responsabile dei Servizi Cimiteriali l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento quando tali atti sono compiuti nell'osservanza delle norme regolamentari.
Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile dei Servizi Cimiteriali su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo

non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o del Sindaco, ai sensi del citato D.Lgs. n. 267/2000.

Concorrono con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 84

RIMESSE DI CARRI FUNEBRI – NORMA TRANSITORIA

1. Le rimesse di carri funebri esistenti potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico-sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 285/90 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le Ditte che all'entrata in vigore del presente regolamento effettuano trasporti funebri, in virtù di concessione, sono abilitate a continuare la gestione del servizio, ad osservare le norme contenute nel presente regolamento ed a conformarsi alle prescrizioni in esso contenute.

Articolo 84 bis

SERVIZIO DI NECROSCOPIA

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente di zona.
2. Il servizio di guardia necroscopico deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. n. 285/1990.
3. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli art. 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990, e comunque non dopo le trenta ore.

Articolo 84 ter

AUTORIZZAZIONI

1. Il Comune, nel rispetto delle linee di programma adottate dalla Giunta regionale, previste nell'art. 2 e dei requisiti e delle disposizioni di cui all'art. 2 comma 3 bis della L.R. 12/2001, autorizza:
 - a. L'esercizio delle attività funerarie;
 - b. La costruzione e il funzionamento delle strutture di commiato;
 - c. La costruzione e il funzionamento dei cimiteri per animali d'affezione.

Articolo 85

RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti cimiteriali nonché gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni o dalle estumulazioni, devono essere smaltiti secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 e dal D.Lgs. 152/2006.

Articolo 86

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio di copia munita di estremi di esecutività.
2. Il Segretario Comunale appone in calce all'originale la dichiarazione di entrata in vigore.

Articolo 87

RINVIO ALLA LEGISLAZIONE STATALE E REGIONALE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, saranno osservati, in quanto applicabili:
 - a. il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n. 1265 e s.m.i.;
 - b. il D.P.R. 10/09/1990 n. 285 recante “approvazione Regolamento di polizia mortuaria” nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare nel tempo in vigore che abbia attinenza con la materia;
 - c. la Legge Regionale della Campania n. 12/2001 e s.m.i.;
 - d. la Legge Regionale della Campania n. 20/2006 e s.m.i.

Articolo 88

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, munito degli estremi di approvazione da parte del competente Organo, nonché della dichiarazione di entrata in vigore del medesimo, sarà conservata nella raccolta dei Regolamenti dell'Ente e tenuto a disposizione del pubblico ai sensi degli articoli 22 e 25 della legge 241/90.
2. Di una copia del presente Regolamento, da tenersi sempre a disposizione del pubblico, saranno dotati l'Ufficio dei Servizi Cimiteriali, l'Ufficio dei Servizi Demografici, l'Ufficio Commercio, l'Ufficio Tecnico Comunale, l'Ufficio di Polizia Municipale nonché l'Ufficio Economato.

TARIFFE E DIRITTI

1. Trasporto effettuato da parte del Comune con funerale nell'ambito Comunale:
 - a. con carro comune con o senza vettura portafiori € 155,00
 - b. con carro di lusso con o senza vettura portafiori € 235,00
 In caso di trasporto feti, prodotti abortivi nonché parti anatomiche le tariffe di cui al punto 1 sono ridotte della metà.

2. Trasporto funebre effettuato da Ditta preposta:
 - a. con carro con o senza vettura portafiori € 30,00
 - b. trasporto per e da altri Comuni € 50,00
 In caso di trasporto feti, prodotti abortivi nonché parti anatomiche le tariffe di cui al punto 2 sono ridotte della metà.

3. Esumazione straordinaria compreso cassetta € 180,00

4. Estumulazione straordinaria compreso cassetta € 155,00

5. Estumulazione\esumazione ordinaria compreso cassetta € 155,00

6. Traslazione senza riduzione dei resti mortali € 52,00

7. Collocazione in Campo comune di copritombe, busti, sculture o altro ornamento diverso da quelli previsti dal presente Regolamento (Art. 29) € 258,00

7. Tumulazione in campo comune, loculo o tomba privata: € 52,00
 Le tumulazioni di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento e i resti anatomici, sono ridotte della metà.

8. Deposito cauzionale infruttifero (Art. 69) :
 - a. lavori di costruzione € 516,00
 - b. lavori di ristrutturazione € 258,00

Gli importi dei diritti si intendono oltre I.V.A., se dovuta, e dovranno essere versati al Comune di Montecorice riportando la relativa causale.